

**CORTE COSTITUZIONALE: Sentenza 140/2010 (G. U. 21/04/2010)**

*Giudizio di legittimità costituzionale incidentale - Processo penale - Giudizio abbreviato - Reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Eccepite inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.*

**Atti oggetto del giudizio:**

Art. 441 c.p.p.

Art. 441 bis c.p.p.

**Parametri costituzionali:**

Art. 3

Art. 24

Art. 97

Art. 111

Art. 112

- (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero possa contestare un nuovo reato in concorso formale o legato dal vincolo della continuazione rispetto a quello per cui si procede, anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato.**
- (2) Il divieto di contestazioni suppletive in assenza di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato non costituisce violazione dell'art. 3 Cost., essendo il giudizio abbreviato con integrazione profondamente diverso da quello “allo stato degli atti”.**

\*\*\*\*\*

Con sentenza 140/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero possa contestare un nuovo reato in concorso formale o legato dal vincolo della continuazione rispetto a quello per cui si procede, “*anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato*”. In base al combinato disposto dagli artt. 441 e 441-bis c.p.p., nel giudizio abbreviato, la modifica dell'imputazione è ammessa solo ove sia stata disposta e attuata un'integrazione probatoria su richiesta di parte o d'ufficio. Nel caso di specie, durante un giudizio abbreviato, il pubblico ministero aveva contestato invece agli imputati un ulteriore reato, legato dal vincolo della continuazione, sulla base delle risultanze processuali già in atti e senza alcuna integrazione probatoria in merito.

Prima di esporre le principali argomentazioni della Corte sulla infondatezza della questione *de qua*, occorre esaminare preliminarmente quelle che sono le peculiarità del giudizio abbreviato

rispetto al giudizio ordinario e che hanno portato il legislatore a introdurre una disciplina specifica in tale giudizio per le contestazioni suppletive. Con una recente riforma, il giudizio abbreviato non è più solo un giudizio “*allo stato degli atti*” come era previsto in precedenza, dato che la l. 16.12.1999, n. 479 ha introdotto ormai la possibilità di arricchimenti della piattaforma probatoria tanto per iniziativa dell'imputato (cd. giudizio abbreviato “condizionato”) che del giudice (nel caso di impossibilità di decidere allo stato degli atti). Parallelamente, il legislatore ha anche previsto la possibilità per il pubblico ministero di effettuare delle contestazioni suppletive se, alla luce di tali integrazioni probatorie, sorge l'esigenza di modificare l'originaria imputazione, riconoscendo, in pari tempo, all'imputato la facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, o, in alternativa, l'ammissione di nuove prove. A seguito delle recenti riforme, emerge dunque che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero possa effettuare le nuove contestazioni solo quando affiori la necessità di adattare l'imputazione alle nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell'ambito del rito alternativo; rimanendo comunque escluso per l'organo inquirente una contestazione suppletiva solamente sugli elementi già acquisiti in precedenza. Vale inoltre la pena di ricordare che invece nel giudizio ordinario sussiste un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>1</sup>, in base al quale le nuove contestazioni possono essere basate, oltre che su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruzione dibattimentale, anche sui soli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Secondo il giudice remittente, tale assetto normativo – non consentendo alcuna modifica dell'imputazione allo “stato degli atti” - determinerebbe una violazione dei principi di eguaglianza, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, del principio del giusto processo (avente come corollario la lealtà processuale delle parti) e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la preclusione della contestazione di un reato concorrente, impedendo l'esame congiunto delle regudicande, provocherebbe una duplicazione di attività processuali e il rischio di contrasto di giudicati. Da ultimo, apparirebbe compromesso anche il diritto di difesa, potendo risultare più vantaggioso per l'imputato difendersi contestualmente, anziché separatamente, in rapporto a reati legati fra loro dal vincolo della continuazione. In particolare, il dubbio di costituzionalità troverebbe il proprio fondamento in due pronunce della Corte di cassazione<sup>2</sup>, da cui si potrebbe desumere l'esistenza di una esigenza costituzionale di una (ulteriore) dilatazione del perimetro di ammissibilità delle contestazioni suppletive nell'ambito del rito alternativo. Alla stregua dell'indirizzo in questione, una volta che venga disposta dal giudice una integrazione probatoria, il pubblico ministero sarebbe abilitato a procedere alla contestazione suppletiva di reati connessi, non solo in rapporto a nuovi elementi emersi a seguito dell'integrazione probatoria, ma anche sulla base di circostanze già risultanti dagli atti e, dunque, note all'imputato al momento della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato<sup>3</sup>. Da ciò, se ne potrebbe ricavare – secondo la ricostruzione del giudice remittente – la possibilità per il pubblico ministero di procedere alle nuove contestazioni anche nel caso in cui l'integrazione probatoria non sia stata formalmente disposta dal giudice, trattandosi di situazione simile rispetto a quella già presa in considerazione dalla

---

<sup>1</sup> Si ritiene che tale possibilità valga anche come potenziale strumento per porre rimedio ad inesattezze o lacune relative all'imputazione originaria.

<sup>2</sup> Cass., sez. II, 9.6. 2005, n. 23466, in *CED Cass. pen.*, 2005, in base alla quale è prescritto che “l'art. 441-bis c.p.p., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, c.p.p., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, rinunciando al rito, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato” e Cass., sez. V, 27.11.2008, n. 7047, in *CED Cass. pen.*, 2009, secondo cui “la previsione di cui all'art. 441 bis c.p.p., stabilendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato a fronte della contestazioni di cui all'art. 423 c.p.p. possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze ma riguardano fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato”.

<sup>3</sup> In quest'ultima ipotesi, l'imputato non sarebbe neppure legittimato a chiedere che il processo prosegua nelle forme ordinarie, rinunciando al rito alternativo, giacché, in base alla lettera dell'art. 441-bis c.p.p. tale facoltà gli competerebbe unicamente a fronte di contestazioni scaturite dalle integrazioni probatorie effettivamente intervenute.

Cassazione (contestazione suppletiva basata su circostanze già in atti, e non su nuove risultanze probatorie, in presenza di una integrazione probatoria disposta, anche se non attuata).

Orbene, chiamata con la sentenza in commento a pronunciarsi sulla questione, la Corte costituzionale ne ha negato la fondatezza, asserendo la compatibilità costituzionale delle disposizioni censurate. In particolare, il divieto di contestazioni suppletive in assenza di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato non costituisce violazione dell'art. 3 Cost., essendo il giudizio abbreviato con integrazione profondamente diverso da quello "allo stato degli atti", giacché soltanto nella prima ipotesi si prospetta l'esigenza di rendere possibile un eventuale adeguamento dell'imputazione alle nuove acquisizioni, che il pubblico ministero non aveva potuto considerare in precedenza. Inoltre, nel caso di specie non ricorre nemmeno una violazione dell'esercizio dell'azione penale, dato che il pubblico ministero conserva comunque la possibilità di esercitare l'azione per il reato connesso nei modi ordinari e in un processo separato. Ed ancora, inconferente è il riferimento al principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), trattandosi di principio che, per costante giurisprudenza costituzionale<sup>4</sup>, è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. Né si comprende sotto quale profilo possa essere leso il principio della lealtà processuale e del diritto di difesa delle parti dalla preclusione in esame, la quale è posta anzi a garanzia dell'imputato e mira ad impedire che una delle parti possa mutare ed imporre unilateralmente il tema del giudizio abbreviato. In ogni caso, precisa inoltre la Corte, il diritto di difesa non potrebbe comunque considerarsi compromesso dal mero "aggravio" derivante dallo svolgimento di processi separati per reati in continuazione, dato che l'imputato potrà esplicitare il proprio diritto di difesa, con pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso<sup>5</sup>.

Del resto, oltre alla compatibilità costituzionale delle disposizioni censurate, la Consulta ha avuto modo di sottolineare anche l'inesistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, dato che le due decisioni della Cassazione, poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione e citate in precedenza, non sono in realtà espressione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, esistendo dei precedenti di segno contrario. E ciò è tanto più vero, ove si consideri che la più recente fra tali decisioni ha, in realtà, ad oggetto non già una fattispecie di contestazione suppletiva, ma di diversa qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, l'orientamento desunto da dette sentenze non soltanto non appare incontrovertibile sul piano ermeneutico, ma conduce addirittura ad un assetto incompatibile con la Costituzione, giacché non sarebbe costituzionalmente accettabile che l'imputato venisse giudicato con il rito del giudizio abbreviato anche in relazione agli ulteriori reati concorrenti contestatigli anche in assenza di una integrazione probatoria, senza che agli avesse effettuato alcuna scelta in merito a tali nuovi reati. Alla luce di quanto precede, la Corte ha quindi escluso che la lettura delle norme censurate operata attraverso le pronunce giurisprudenziali richiamate (lettura non apprezzabile in termini di "diritto vivente") possa essere utilmente invocata quale *tertium comparationis* al fine di alterare l'assetto, viceversa in sé ragionevole e coerente, delineato dal legislatore in materia.

**Daria Perrone**

---

<sup>4</sup> *Ex multis*, di recente, v. C.cost. sent. n. 64/ 2009, in *Giust. pen.*, 2009, I, 103, C.cost. sent. n. 117/2007, in *Cass. pen.*, 2007, 3661, C. cost. ord. n. 408/2008, in *Giust. pen.*, 2009, I, 37.

<sup>5</sup> In questo senso, v. C. cost. sent. n. 64/ 2009, *cit.* fino ad ottenerne il riconoscimento in sede di esecuzione, nel caso di separate pronunce, in base all'art. 671 c.p.p.